

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 77 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.°4/SP/2015 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – U.O.T. di Modica.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di ispezione igienico-sanitaria dell'01.07.2015, effettuata dal T.d.P. Dott. FRASCA Antonino, U.P.G. del SIAN-U.O.T. di Modica, presso l'esercizio di Gelateria sito a Pozzallo in P.zza Delle Rimembranze s.n.c., durante la quale si è rilevato che l'attività veniva svolta dal titolare **senza essere in possesso della prescritta Registrazione D.I.A.**, per cui si indicava, come prescrizione, di provvedere alla regolarizzazione dell'illecito entro il termine ultimo di 30 gg. a far data dalla redazione del verbale medesimo;

Visto il verbale di contestazione di violazione amministrativa n.° 4/SP/2015 dell'01.07.2015, ore 11,30, redatto dal Dr. FRASCA Antonino, a seguito del verbale di ispezione sopracitato, a carico del Titolare dell'attività, Sig. IMPELLIZZERI Francesco Salvatore, nato a Niscemi il 14.03.1985 ed ivi residente in via Giovanni Falcone n.° 72, presente al momento del sopralluogo ispettivo, che non ha dichiarato **nulla**;


Atteso che quanto accertato costituisce violazione all'art. 6 del Regolamento CE n.° 852/2004 ed è sanzionato dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.° 193/2007 con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€. 3.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta, più €. 4,30 per spese di notifica;

Atteso che il verbale della violazione, contestata al Sig. IMPELLIZZERI Francesco Salvatore, nella qualità di Titolare della Gelateria, è stato notificato allo stesso tramite servizio postale, con Raccomandata A.R., spedita il 13.07.2015 e ritirata in data 14.07.2015, come da avviso di ricevimento, specificando al trasgressore la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 3.004,30, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente (Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati presso l'ASP di Ragusa, Autorità Amministrativa competente, dal Sig. IMPELLIZZERI Francesco Salvatore, nella qualità Titolare dell'esercizio di Gelateria, acquisiti con nota prot. n.° E – 0018737 del 30.07.2015, in cui chiedeva *l'annullamento della sanzione amministrativa irrogata*, in riferimento all'verbale di contestazione n.° 4/SP/2015 dell'01.07.2015;

Viste le controdeduzioni a firma del Dott. Manenti, Responsabile del SIAN-Distretto di Modica, che con nota prot. n.° 2508/2015/SIAN del 17.08.2015, dichiarava che *"trattasi di attività soggetta all'art. 6 del Regolamento CE 852/2004 e relative norme regionali di attuazione che prevedono che ogni operatore del settore alimentare..."*, per cui come specificato ancora dal Dott. Manenti nella suddetta nota *"la mancata notifica è sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. n.° 193/07 pur presentando l'esercizio i requisiti igienico-sanitari per l'attività che infatti non è stata sospesa"*;



Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. IMPELLIZZERI Francesco Salvatore nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Negli scritti difensivi il ricorrente dichiara: *“lo scrivente è stato, sino ad adesso, impossibilitato ad inoltrare la prescritta D.I.A. per la registrazione della propria attività a norma di legge e conferma a codesta Azienda Sanitaria che la inoltrerà prontamente non appena verrà acquisita la licenza di agibilità”*.

Pertanto egli così ammette il fatto contestato ma non la sua responsabilità.

Inoltre asserisce che *il locale deriva dalla suddivisione in due unità immobiliari e parziale cambio di destinazione d'uso, da commerciale ad artigianale di altra unità immobiliare*, ed allega alla suddetta memoria, per dare contezza delle avvio della pratica per l'adempimento della prescrizione di cui al verbale di accertamento, copia della **Richiesta di concessione edilizia**, inoltrata al Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Pozzallo in data 15.07.2015 con prot. n.° 16379 quindi successiva all'accertamento della violazione e, comunque.

Pur tenendo conto della volontà dimostrata dal Sig. IMPELLIZZERI, successivamente all'accertamento da parte del SIAN, di regolarizzare con il Comune, in qualità di locatario, il locale dove svolge l'attività, per poter procedere alla Registrazione D.I.A. all'Autorità competente, **non si può accogliere la istanza di annullamento** della sanzione amministrativa a suo carico in quanto al momento della ispezione sussistevano tutti i presupposti della violazione prevista dall'art. 6 del Regolamento CE n.° 852/2004.

Tuttavia, in considerazione di quanto dichiarato dal dott. Manenti, nelle proprie controdeduzioni, che l'esercizio presentava comunque i requisiti igienico-sanitari per l'attività, che infatti non è stata sospesa, non riscontrando vizi tali da mettere in pericolo la salute del consumatore e non risultando agli atti precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente, si ritiene di poter applicare la sanzione nella misura minima in modo da consentire il futuro svolgimento della attività in modo regolare conformemente a legge.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. IMPELLIZZERI Francesco Salvatore, in premessa generalizzata, il pagamento della somma totale di €. 1.500,00 (*euromillecinquecento/00*) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.500,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 1.566,00 (euromillecinquecentosessantasei /00)



Il Pagamento dovrà avvenire tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “*da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V*”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **IMPELLIZZERI Francesco Salvatore**, nato a Niscemi il 14.03.1985 ed ivi residente in via Giovanni Falcone n.° 72 in qualità di titolare dell'esercizio di Gelateria sito a Pozzallo in P.zza Delle Rimembranze s.n.;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 30 SET. 2015

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



